

## IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 1 del 28/01/2024

**OGGETTO: PARERE PIAO SOTTOSEZIONE 3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2025/2026.**

- a) L'Organo di Revisione VINCENZO CESARINI, nominato con delibera del Commissario Straordinario n° 42 del 23/02/2023;

**visti:**

- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", approvate con il DM 08/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, che definiscono una metodologia operativa per orientare le Amministrazioni nell'adozione dei rispettivi piani triennali, con possibilità di adattamento in base al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore.
- Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche" approvate con il D.M. 22/07/2022 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14/09/2022, con cui sono state approvate le Linee di indirizzo ministeriali di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento all'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- il decreto legislativo 25/05/2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017);
- l'art. 33 comma 1, del D.L. 34/2019 rubricato "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni nella L. 58/2019 con il quale sono state dettate nuove norme sulle assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria a decorrere dal 1.1.2020; - visto il D.M. 3 settembre 2019 del ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni" (Art. 33, comma 1, del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34);

- L'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2023, n. 62, rubricato "Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari" " Norme in materia di spending review", ai sensi del quale: << a decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore; >>

#### preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal
- richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### richiamati:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**rilevato** Con la Delibera del Commissario straordinario n. 33 del 19/01/2024, l'Agenzia ha provveduto alla verifica annuale delle eccedenze ed ha dichiarato la non eccedenza di personale, assolvendo al richiamato obbligo posto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

**vista** la proposta inoltrata dal funzionario Dottor Cataldo Filippelli Su disposizione del Commissario Straordinario dell'Arpacal, Prof. Michelangelo Iannone ed in qualità di componente del Gruppo di lavoro del P.I.A.O, trasmette la sottosezione relativa al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'Arpacal 2024 – 2026, ai fini del rilascio del parere di competenza.

#### preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- Per programmazione 2024/2026 si possono utilizzare i resti dei cinque anni precedenti, oltre alla capacità assunzionale di competenza;
- Che la capacità assunzionale residua del periodo 2019/2023 è pari ad euro 1.586.894,01; Infatti dall'importo di euro 2.221.419,80 bisogna decurtare l'importo di euro 634.525,79 trattasi di assunzioni già programmate nel PTFP 2023/2025 ad oggi sono ancora in corso;
- che gli incrementi di spesa secondo il PFTP sono euro 1.567.946,46 anno 2024;
- che Il nuovo limite di budget assunzionale è stabilito ai sensi della L.R. 62/2023 ed è pari ad euro 456.801,92; dato dalla differenza tra la spesa del personale sostenuta nel 2022 e la spesa del personale sostenuta nel 2023; essendo le nuove assunzioni programmate con il PTFP 2024/2026 pari ad euro 1.567.946,46 la differenza residua pari ad euro 1.111.144,45 deve essere autorizzata dalla giunta regionale per come prevede l'articolo 2 della LR 62/2023;
- Che gli stanziamenti nel bilancio 2024/2026 sono pari ad euro 12.320.174,98 e sono già sufficienti a coprire le nuove assunzioni previste.

#### **rilevato che:**

l'ente rispetta il limite dell'art.1 c.1 lett. A legge regionale 62/2023 per l'anno 2024 per l'importo di euro 456.801,92 e la differenza pari ad euro 1.111.144,54 deve essere autorizzata dalla giunta regionale per come prevede l'articolo 2 delle LR 62/2023;

**rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2019/2023, calcolato secondo le precedenti previsioni normative, ammonta ad euro 1.586.894,01;
- secondo le disposizioni L'ARPACAL ha la possibilità di incrementare la spesa di personale per come indicato negli anni 2024 pari ad euro 1.567.946,46 8 di cui euro 1.111.114,54 soggetto ad autorizzazione preventiva della giunta Regionale.
- L'ente rispetta il limite del DI 90/2014; infatti il limite assunzionale derivante dal turn-over per l'annualità 2024 è pari ad euro 1.586.894,01 invece l'importo delle nuove assunzioni programmate è pari ad euro 1.567.946,46;

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024 pari a 74 unità e 1 a tempo determinato; inoltre sono previste n° 5 assunzioni a tempo determinato etero finanziate con decorrenza stimata 01/03/2024.

richiamata l'asseverazione effettuata con il verbale n° 23 del 09/11/2023;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### **rammenta**

che è necessario inoltrare la delibera di approvazione contenente il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti di settore;

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art.2 c.1 lett. A della Legge Regionale 62/2023 per il budget di euro 456.801,92 e la differenza di euro 1.111.144,54 deve essere autorizzata dalla giunta regionale.

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026".

Castrovillari li, 28/01/2024

Il Revisore Unico

---